



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

Roma,

Alle Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano Assessorati
Agricoltura
LORO SEDI

Al Ministero della Salute
Dipartimento per la sanità pubblica
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti
Uff. II - Sanità animale ed anagrafi
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

All' Associazione Italiana Allevatori
Via G. Tomassetti 9
00161 ROMA

Alle Associazione Nazionali Allevatori
Razze Equine
LORO SEDI

Alle Associazione Regionali - Provinciali
Allevatori
LORO SEDI

All' ASSOCARNI
Piazza di Spagna, 35
00187 ROMA

All' UNICEB
Viale dei Campioni 13
00144 ROMA

Al Consorzio Italiani Macellatori
Via Conca d'Oro, 30
00141 ROMA

Alla Direzione generale per la
promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica
SEDE

OGGETTO: Anagrafe degli equidi: termini di conservazione del passaporto.

Il manuale operativo, approvato con decreto del 9.10.2007, al paragrafo 23.2 "Macellazione dell'equide", prevede, tra l'altro, che **"Il veterinario ufficiale annulla il passaporto, con apposito timbro sulla prima pagina del passaporto stesso, che viene conservato presso lo stabilimento di macellazione per 5 anni."**

Il Ministero della salute, in una propria circolare n.0001702-P-18/01/2013 concernente le procedure operative per il controllo dell'identificazione degli equidi al macello, ha previsto al paragrafo "3,2 Adempimenti del Veterinario Ufficiale" che **"Il veterinario ufficiale provvede**



Roma,

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

all'annullamento del passaporto tramite apposizione di un timbro almeno sulla prima pagina del documento che deve essere conservato presso il macello per almeno 3 anni".

Ciò premesso, viste le esigenze manifestate dagli operatori del settore che chiedono di uniformare i termini di conservazione del passaporto a quello minimo previsto dalla Circolare del Ministero della Salute e in considerazione che la vigente normativa comunitaria non pone limiti in tal senso e il vincolo introdotto dalla normativa nazionale ha finalità quasi esclusivamente sanitarie, si dispone che i passaporti degli equidi macellati debbano essere conservati per 3 anni dopo la macellazione e non per 5 come disposto dal manuale operativo.

La presente comunicazione è diramata nelle more dell'emanazione delle disposizioni nazionali che dovranno dare attuazione al nuovo Regolamento UE 2015/262, sull'identificazione degli equidi.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi